

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 36741 Anno 2018**

**Presidente: IZZO FAUSTO**

**Relatore: NARDIN MAURA**

**Data Udiienza: 27/04/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BERTOLDO ERMANNO nato il 20/12/1936 a NOLE

avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA

che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2017 la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Torino con cui Bertoldo Ermanno e Faini Eugenio Enrico erano stati assolti dal reato di cui all'articolo 590, commi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> cod. pen., condannando il primo perché, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in violazione degli artt. 28, comma 2<sup>a</sup> e 71 comma 1<sup>a</sup> del d.lgs. 81/2008, omettendo nella redazione del documento di valutazione dei rischi di valutare il rischio di protezione da schegge connesso all'utilizzo della macchina stampatrice, così non predisponendo adeguate protezioni, causava a Mauro Polo dipendente della EXEX s.r.l., lesioni personali gravi, consistite nella lacerazione traumatica delle vene e dell'arteria femorale dell'arto inferiore sinistro, dalle quali derivava una malattia di giorni 60, dovuta al propagarsi di schegge per rottura dello stampo durante l'utilizzo della relativa macchina priva di adeguata protezione, e confermando l'assoluzione del secondo cui era stato contestato la violazione dell'art. 6 comma 2<sup>a</sup>, d.lgs. 626/1994 per avere messo in vendita una macchina da lavoro, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza, anche avuto riguardo situazioni anomale, omettendo di segnalare il rischio residuo, sottoscriveva la dichiarazione di conformità CE.

2. Avverso la sentenza propone ricorso Ermanno Bertoldo, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui censura la sentenza per non avere dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione benché a seguito dell'adesione del difensore dell'imputato Faini all'astensione delle udienze proclamata dalle camere penali, si fosse provveduto al rinvio del dibattimento dal 25 maggio 2016 al 17 novembre 2016 ed indi nuovamente dal 12 giugno 2016 al 4 luglio 2017, esplicitamente chiarendo, con le relative ordinanze rese all'udienza che veniva "sospeso il corso della prescrizione solo nei confronti di Faini". Osserva che la sentenza dando applicazione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sospensione si estende a tutti gli imputati salvi che non si siano opposti al rinvio del dibattimento abbiano sollecitando -se praticabile- l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibile, ha ignorato il contenuto delle ordinanze di rinvio con cui si limitavano gli effetti del differimento della prescrizione ad uno solo dei due imputati, così assumendo una motivazione contraddittoria rispetto al contenuto delle due ordinanze dibattimentali, perché se la sospensione fosse stata estesa anche all'imputato Bertoldo, o quantomeno non espressamente esclusa, il medesimo avrebbe potuto chiedere lo stralcio della sua posizione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente è scevra da ogni contraddittorietà. Ed invero, va data applicazione al principio secondo cui "La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Fattispecie relativa alla sospensione del termine di prescrizione disposta a norma dell'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134). (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013 - dep. 06/12/2013, De Serriis e altri, Rv. 25764901). Si tratta di un principio che non può trovare limitazioni, fatta salva l'ipotesi di formalizzazione dell'opposizione al rinvio, poiché compete al soggetto non coinvolto dalla causa sospensiva di manifestare la propria volontà di non opposizione al rinvio, con conseguente estensione degli effetti, o al contrario, nell'ipotesi contraria, di chiedere lo stralcio della propria posizione. Il decorso della prescrizione nel medesimo tempo per tutti gli imputati assume, infatti, un preciso risvolto processuale strettamente inerente l'accertamento e la necessità di provvedervi in modo unitario, stante la contestuale celebrazione del processo nei confronti coloro cui è stata elevata la medesima imputazione, come si trae dalla lettura dell'art. 161 cod. pen. che prevedendo che "la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei confronti dei quali si sta procedendo". A fronte di una simile esigenza, si pone quella opposta di evitare che la sospensione protragga il termine di estinzione a causa di occorrenze relative ad altro imputato o a necessità della sua difesa od ancora all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti del suo difensore come quella dell'astensione degli avvocati dalle udienze. Al fine di contemperare le due contrapposte esigenze è consentito formulare espressa opposizione al rinvio che procrastina, per necessità o per l'esercizio di facoltà altrui, il tempo di prescrizione del reato. Ma la formalizzazione di questa richiesta deve essere ed inequivocabile, in modo da consentire l'immediata decisione, laddove praticabile, della separazione degli atti. Diversamente non può che prevalere la regola generale che estende a tutti i coimputati la sospensione della prescrizione determinata da una causa relativa da uno -o più- di loro. D'altro canto l'espressione di una simile volontà non presenta alcun limite di forma, purché essa sia chiara ed immediata, ben potendo essere semplicemente verbalizzata nell'udienza che dispone il rinvio.

3. Deve, dunque conclusivamente ritenersi che laddove intervenga un'ordinanza che espressamente limita gli effetti della sospensione della prescrizione ad alcuni solo degli imputati, cui si riferisca la relativa causa sospensiva, siffatta ordinanza non riveste alcun effetto rispetto agli altri imputati che non abbiano reso esplicita la volontà di opporsi al rinvio. E ciò, anche perché



a fronte dell'inerzia dell'interessato non corrisponde il potere del giudice di determinare l'estensione degli effetti della sospensione in modo diverso da quanto legislativamente previsto dall'art. 161 comma 1<sup>o</sup> cod. pen.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 27/04/2018

Il Consigliere estensore  
Maura Nardin



Il Presidente  
Fausto Izzo



**DEPOSITO**